



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Concordato fiscale preventivo](#) Pag. 4
- [Nuovo accertamento tributario nella riforma fiscale](#) Pag. 5
- [Riforma del contenzioso tributario e adempimento collaborativo](#) Pag. 6
- [Versamento acconto Iva](#) Pag. 7
- [Trattamento fiscale omaggi natalizi](#) Pag. 8
- [Omaggio di beni all'estero](#) Pag. 9
- [Saldo Imu 2023](#) Pag. 10
- [Proroga versamento acconti](#) Pag. 11
- [Fatturazione elettronica per forfettari](#) Pag. 12



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Calcolo acconto Iva](#) Pag. 13
- [Scheda raccolta dati per Imu](#) Pag. 14
- [Calcolo Imu](#) Pag. 15
- [Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni](#) Pag. 16
- [Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili](#) Pag. 17



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino](#) Pag. 18
- [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#) Pag. 19
- [Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr](#) Pag. 20
- [Convalida annuale del numero meccanografico](#) Pag. 21
- [Certificazione delle spese R&S e innovazione](#) Pag. 22



## NON SOLO IMPRESA

- [Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2023](#) Pag. 23
- [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#) Pag. 24
- [Modifica piano di pagamento della rottamazione-quater](#) Pag. 25
- [Tassi di usura](#) Pag. 26



## AGEVOLAZIONI

- [Sostegno alle imprese agricole colpite da calamità](#) Pag. 27



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di dicembre 2023](#) Pag. 28

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD



### Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

**Editore e Proprietario:** Centro Studi Castelli Srl  
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato  
Sito web: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)  
**Direttore Responsabile:** Anselmo Castelli  
**Vicedirettore:** Stefano Zanon  
**Coordinatore Scientifico:** Stefano Zanon

**Coordinatore di redazione:**  
Laurenzia Binda  
**Consiglio di Redazione:**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi,  
Luca Reina, Stefano Zanon  
**Comitato di Esperti:**  
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

**Periodicità e distribuzione:**  
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.  
**Diffusione:** circolare diffusa per e-mail.

**Servizio abbonamenti:**  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

## IN EVIDENZA

### Notizie in sintesi

#### CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

- La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze, al question time del 15.11.2023, in tema di conservazione digitale ha precisato che, se il documento informatico è conservato da una pubblica amministrazione come, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, il cittadino e le imprese non hanno l'obbligo di conservarlo a loro volta. Questi ultimi possono infatti richiedere in ogni momento l'accesso al documento al soggetto che lo conserva.

#### INDICAZIONI ASSOSOFTWARE PER RINVIO SECONDO ACCONTO

- Assosoftware, con la nota 13.11.2023, ha fornito indicazioni agli associati sul rinvio al 16.01.2024 della seconda rata di acconto ex art. 4 D.L. 18.10.2023, n. 145, suggerendo che per la verifica della soglia di 170.000 euro si faccia riferimento ai valori indicati nel rigo RS116 (soggetti in contabilità ordinaria) e nel rigo RG2 colonna 2 (soggetti in contabilità semplificata) del Modello Redditi PF 2023, che corrispondono ai "ricavi caratteristici" ex art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir.

#### SANATORIA CRIPTO-ATTIVITÀ

- Il nuovo art. 3-bis D.L. 132/2023, introdotto in sede di conversione del provvedimento votato in Senato sui cui il Governo ha posto la fiducia, proroga al 20.12.2023 il termine per il pagamento in unica soluzione della sanatoria dei redditi da crypto attività, che scadebbe il 30.11.2023.
- La norma prevede che i soggetti che, alla data del 30.09.2023, non hanno perfezionato la regolarizzazione mediante il ravvedimento speciale, possono comunque effettuarla entro il 20.12.2023 pagando il dovuto non a rate, ma in unica soluzione e rimuovendo le violazioni originarie.
- La norma pare comprendere diverse situazioni quali, ad esempio, quella del contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa, ma non ha pagato le somme dovute ovvero chi, per la prima volta, intende accedere alla sanatoria stessa.

#### PROROGA RIPRESA DEI VERSAMENTI PER ALLUVIONE DI MAGGIO 2023

- La legge di conversione del D.L. 132/2023 dovrebbe prevedere la proroga al 10.12.2023 di tutte le scadenze per i soggetti che alla data del 1.05.2023 avevano sede legale od operativa nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni.

#### VERSAMENTO ACCISE DI FINE ANNO

- Il Ministero dell'Economia, con il D.M. 7.11.2023, ha definito le modalità di versamento delle accise sull'alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo 1.12 -15.12.2023.
- Se il pagamento sarà effettuato tramite modello F24, il termine sarà il 18.12.2023; se saranno effettuati tramite conto corrente bancario o posta a favore della tesoreria statale o tramite pagopa, il termine sarà il 27.12.2023.

#### IMU E FABBRICATI COLLABENTI

- La risoluzione n. 4DF/2023 ha chiarito quanto segue:
  - i fabbricati collabenti sono sempre considerati fabbricati e non aree edificabili anche se privi di rendita;
  - i fabbricati rurali strumentali sono tali a prescindere dalla qualifica in capo al proprietario/utilizzatore;
  - i contratti di conduzione associata non fanno perdere il requisito della diretta conduzione necessaria a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per beneficiare della esenzione Imu.

#### AIUTI DI STATO

- La Commissione Europea ha annunciato una proroga fino al 30.06.2024 delle regole straordinarie sugli aiuti di Stato varate al momento dello scoppio della guerra in Ucraina. Sarà leggermente aumentato l'ammontare massimo di aiuti in alcuni settori specifici. Invece le regole straordinarie sugli aiuti di Stato nel campo della transizione ambientale rimarranno in vigore, come previsto, fino al 31.12.2025.
- Il prolungamento degli aiuti in campo energetico è limitato nel tempo e nell'ambito di applicazione, in quanto le regole straordinarie appena riviste riguardano le imprese e non le famiglie.

#### AVVISI BONARI DA CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE DICHIARAZIONI

- Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili informa che la Direzione centrale Servizi delle Entrate ha precisato, agli uffici territoriali che gestiscono l'attività di controllo anche mediante le funzionalità Civis, che l'Agenzia delle Entrate deve valutare esclusivamente le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comprese quelle derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere ulteriore documentazione a supporto.

#### NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 9.11.2023, n. 396213, ha reso noto di avere aggiornato e rivisto il modello di dichiarazione di successione, le istruzioni e le specifiche tecniche per adeguarli ai recenti chiarimenti della prassi in tema di "coacervo successorio e donativo". In particolare, è stato eliminato dal modello l'apposito quadro sugli atti a titolo gratuito, tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (quadro ES), in quanto l'istituto del coacervo "successorio" è stato ritenuto inapplicabile per determinare le aliquote di imposta e ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.



## Notizie in sintesi (segue)

### CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL'AZIENDA IN AFFITTO

- Secondo la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia (interpello n. 904-1176/2023), la concessione in affitto dell'azienda e la successiva riconsegna della stessa non può essere considerata una modifica dell'attività principale e, quindi, non può determinare una limitazione del riporto delle perdite ex art. 84, c. 3 Tuir.

### IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CLAUSOLA PENALE

- La Cassazione, con la sentenza n. 30983/2023, ha ritenuto non soggetta ad autonoma tassazione la clausola penale rispetto all'imposta di registro, in quanto accessoria rispetto al contratto nella quale è inserita. Di conseguenza, la tassazione del contratto in cui è presente la clausola penale è sufficiente a evitare la rilevanza tributaria della stessa.

### PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANTITRUST PER ALLUVIONE

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), visto il perdurare delle situazioni di difficoltà i cui versano le società residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione del maggio scorso, con propria delibera del 17.11.2023, ha prorogato al 31.12.2023 il termine per il versamento del contributo dalle stesse dovuto per il finanziamento dell'attività dell'autorità Antitrust.

### FAQ SUL BONUS TRASPORTI

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ in materia di bonus trasporti. In particolare, è stato chiarito che il bonus da comunicare per la dichiarazione precompilata deve essere scorporato dal costo dell'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico.
- In riferimento, invece, agli abbonamenti transfrontalieri, la comunicazione dovrà riguardare solamente i dati relativi alla tratta nazionale. Per quanto riguarda il caso di pagamento rateizzato, il costo da comunicare è quello complessivo. Al contrario, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione, nel caso in cui il pagamento non sia effettuato tramite strumenti tracciabili.

### COOPERATIVE AL TEST DEI NUOVI PRINCIPI OIC

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di concerto con l'Alleanza delle cooperative (Agci, Confcooperative e Legacoop), con una circolare congiunta ha fornito chiarimenti e illustrato le conseguenze applicative degli emendamenti ai principi contabili pubblicati dall'Oic 9, dedicati alle specificità delle società cooperative, la cui prima applicazione partirà dai bilanci degli esercizi in corso al 1.01.2023.

### MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

- Con il D.M. Giustizia 24.10.2023, n. 150 si completa il quadro normativo della riforma Cartabia riguardo alla mediazione civile e commerciale.
- Il decreto ministeriale attua la disciplina primaria come innovata dalla riforma Cartabia determinando i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché fissando le indennità spettanti agli organismi, istituendo altresì l'elenco degli organismi Adr deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.
- Riguardo ai percorsi formativi di base del mediatore si prevede che il corso di formazione dovrà avere una durata non inferiore a 80 ore (rispetto alle 50 ore in precedenza previste), oltre allo svolgimento di un tirocinio. Inoltre, per coloro che non sono in possesso della laurea in giurisprudenza viene introdotto un corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a 14 ore.

### AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO INPS

- Dal 6.11.2023 i datori di lavoro possono rettificare i dati delle domande presentate per il riconoscimento del cosiddetto ammortizzatore unico nei territori colpiti dalle alluvioni. Lo ha comunicato l'Inps nel messaggio n. 3825/2023, in cui fornisce anche precisazioni sul requisito di residenza.
- L'ammortizzatore unico, misura a sostegno del reddito in caso di eventi alluvionali, è stato introdotto dal D.L. 61/2023, a tutela sia dei datori di lavoro (per la sospensione dell'attività) sia dei lavoratori dipendenti, del solo settore privato, impossibilitati a recarsi al lavoro. Nello specifico dei lavoratori dipendenti sono due le misure e una l'indennità, pari a 1.321,53 euro mensili: per il fermo dell'attività (massimo 90 giorni) e per l'impossibilità a recarsi al lavoro (massimo 15 giorni).

### COMPUTO DEI LIMITI DIMENSIONALI AI FINI WHISTLEBLOWING

- In merito al limite di 50 dipendenti per l'applicazione della disciplina whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) dal 17.12.2023, si segnalano le indicazioni contenute nella delibera Anac 12.07.2023, n. 311: si deve fare riferimento alla media degli occupati dell'ultimo anno solare precedente a quello in corso, tenendo conto del numero degli addetti risultante dalle visure camerali; quindi, per la prima scadenza la media dovrà essere riferita all'organico in forza tra il 1.01 e il 31.12.2022; le imprese costituite nel 2023 devono fare riferimento all'anno in corso (quindi il 2023), salvo poi andare a regime con il computo dell'anno solare precedente, sempre al 31.12.

 **APPROFONDIMENTI****Concordato fiscale preventivo**

*Il Consiglio dei ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Di seguito i contenuti principali.*

**ACCESSO  
AL CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE**

- Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
- Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap.
- Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**CONTRIBUENTI  
AMMESSI AL  
CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE**

- Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l'aver ottenuto un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, avere estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a € 5.000,00**).
- Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti).
- Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

**CONTRIBUENTI  
FORFETTARI**

- Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
- Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali i contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

**REQUISITI,  
RINNOVO  
E DECADENZA**

Si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

**ACCERTAMENTI**

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato.
- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono.
- I soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30.06.



## Nuovo accertamento tributario nella riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere. Di seguito i contenuti principali.

CONTRADDITTORIO  
PREVENTIVO

- Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo:
  - si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo **Statuto del contribuente**, che lo schema di provvedimento che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione debba contenere anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione";
  - si abroga la disciplina dell'invito obbligatorio, che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;
  - si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

## ATTI DI RECUPERO

- Si introduce la disciplina generale degli **atti di recupero** finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l'altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di 8 anni dall'utilizzo del credito, del potere di notifica dell'atto.
- In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

INVIO DEGLI ATTI  
TRAMITE PEC

- Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata.
- La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

ANALISI  
DEL RISCHIO

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

COOPERAZIONE  
CON  
AMMINISTRAZIONI  
ESTERE

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo **scambio di informazioni su richiesta**, con Paesi dell'Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli **strumenti di cooperazione amministrativa avanzata**, volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

CONTRASTO  
ALL'EVASIONE  
IVA

- Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.
- Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

PRESCRIZIONE  
DELL'AZIONE  
DELLO STATO

- Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
- Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31.12 del 5° anno successivo.



## Riforma del contenzioso tributario e adempimento collaborativo

*Il Consiglio dei Ministri, il 16.11.2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in tema di contenzioso tributario e di adempimento collaborativo. Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.*

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, opera:
  - il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  - l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  - il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  - la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  - l'accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  - le previsioni sull'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

- In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:
  - l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
  - l'apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti a un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  - la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  - la gestione, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d'imposta antecedenti all'ammissione al regime;
  - nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo;
  - procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
  - l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  - la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  - il potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti:
    - esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie;
    - esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele;
    - riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
- Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.



## Versamento acconto Iva

Entro il **27.12** occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I **metodi** che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. **Sono esclusi dall'adempimento** i contribuenti che, nel 2021, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

### Esempio n. 1

### Esempi di determinazione dell'acconto Iva con metodo storico

#### Contribuente mensile

- Per la liquidazione del mese di dicembre 2023 ha versato:
 

- acconto 2023 (27.12.2023)	=	€	300,00	(+)
- saldo dicembre 2023 (16.01.2024)	=	€	900,00	(+)
<b>Importo di riferimento</b>	=	€	1.200,00	(=)
- acconto dovuto per il 2024: € 1.200,00 x 88%	=	€	<b>1.056,00</b>	

#### Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali "speciali")

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2022 il contribuente ha evidenziato:
 

- acconto 2022 (27.12.2022)	=	€	3.300,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2022 (per effetto del versamento acconto)	=	€	600,00	(-)
<b>Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2022)</b>	=	€	2.700,00	(=)
- acconto dovuto per il 2023: € 2.700,00 x 88%	=	€	<b>2.376,00</b>	

#### Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2022 il contribuente ha versato:
 

- acconto 2022 (27.12.2022)	=	€	5.000,00	(+)
- saldo da dichiarazione Iva relativa al 2022 di cui interessi 1%	=	€	9.090,00	(+)
	=	€	90,00	(-)
<b>Importo di riferimento</b>	=	€	14.000,00	(=)
- acconto dovuto per il 2023: € 14.000,00 x 88%	=	€	<b>12.320,00</b>	

### Esempio n. 2

### Compilazione del modello F24 per contribuente mensile

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		6013		2023	1.056,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>							
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>							
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					1.056,00	<b>B</b>	
							<b>SALDO (A-B)</b>
							+ 1.056,00

### Esempio n. 3

### Scritture contabili dell'acconto Iva

		• <b>Versamento dell'acconto Iva</b>		
			27.12.n	
SP C II 5bis	SP D 4	Iva c/Erario <i>Pagato acconto Iva.</i>	a	Banca c/c ordinario  1.056,00



## Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/lres	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>2-4</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva <sup>3</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>1</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>
	Dipendenti	---				

**Note**

- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
- Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
- L'art. 2, c. 1, n. 4, 1<sup>a</sup> parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/lres	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>

**Note**

- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
- Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.



**Omaggio di beni all'estero**

**Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).**

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla **C.M. 23.07.1998, n. 193**. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

**Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE**

Tipologia di operazione	Regime Iva
<b>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione.</li> <li>• Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</li> </ul>
<b>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</b>	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla <b>C.M. n. 13/1994</b> , torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
<b>Omaggi ricevuti da altro Paese della UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.</li> <li>• L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.</li> </ul>

**Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE**

Tipologia di operazione	Regime Iva
<b>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea.</li> <li>• Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.</li> </ul>
<b>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).</li> </ul>
<b>Omaggi ricevuti da Paese extra-UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.</li> <li>• Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul>

**Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti**

Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
<b>Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia</b>	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Reverse charge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento agli omaggi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).</li> </ul> </li> </ul>
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Autofattura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento agli omaggi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>- se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).</li> </ul> </li> </ul>

- Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.
- Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.



## Saldo Imu 2023

Entro il 16.12.2023 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

<b>Determinazione dell'Imu</b>	=	<b>Base imponibile x aliquota</b> (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	<b>Mesi di possesso</b> (per almeno 15 giorni)	x	<b>Percentuale di possesso</b>
--------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

<b>VERSAMENTO</b>	<b>Modalità</b>	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante <b>Modello F24<sup>2</sup></b> [cartaceo<sup>1</sup> o telematico] <i>ovvero</i></li> <li>Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.</li> </ul>
	<b>Compensazione</b>	Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante <b>modello F24</b> con modalità telematiche.
	<b>Importo</b>	<p>È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.</li> <li>In caso di inottemperanza, l'<b>importo minimo è pari a € 12,00</b>, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta.</li> </ul> <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>	

<b>EFFICACIA DELIBERE IMU</b>	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pubblicazione nel sito deve avvenire <b>entro il 28.10.</b></li> <li>In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</li> </ul>
-------------------------------	---

### Tavola riepilogativa

### Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche <sup>3</sup>	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
<b>Versamento 1ª rata Imu 2023</b>	16.06.2023	<p>La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2023 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2023 anche per il pagamento della 1ª rata 2023.</li> <li>È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2023) in un'unica soluzione entro il 16.06.2023, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2023 fino al 14.10.2023 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2023.</li> </ul>	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la <b>sanzione pari al 30%</b> dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
<b>Versamento 2ª rata Imu 2023</b>	16.12.2023	La 2ª rata 2023 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 28.10.2023.		

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.</li> <li>Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.</li> <li>In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento;</li> <li>l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.</li> </ul> </li> </ol>
-------------	--



## Proroga versamento acconti

Per le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000,00, è previsto:

- il differimento dal 30.11.2023 al 16.01.2024 della scadenza del versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello "Redditi persone fisiche 2023" (Redditi PF 2023). Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali;
- la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4%.

### SOGGETTI

- **Persone fisiche titolari di partita Iva;**
- che nel periodo d'imposta precedente (2022 per i soggetti "solari") dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore a € 170.000** (indicati nel modello Redditi PF 2023).

- Rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
- Beneficia del differimento anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
- Rientrano anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

- Sono, pertanto, escluse:
  - le persone fisiche non titolari di partita Iva (ad esempio, soci, non titolari di una propria partita Iva, di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza ex artt. 5 e 116 Tuir);
  - le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all'anno d'imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a € 170.000;
  - i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali);
  - i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).

### OGGETTO

- Versamento della 2<sup>a</sup> rata o unica rata di acconto delle imposte dovuto in base alla dichiarazione dei redditi modello "Redditi persone fisiche 2023" (Redditi PF 2023).
- Per il solo periodo d'imposta 2023.

- Pertanto, la disposizione dovrebbe riguardare il versamento di:
  - Irpef;
  - imposta sostitutiva dovuta da contribuenti forfetari;
  - cedolare secca;
  - Ivie e Ivafe.

Sono **esclusi i contributi previdenziali e assistenziali**, tra i quali rientrano i contributi Ivs dovuti da artigiani e commercianti, nonché i contributi dovuti alla Gestione separata Inps, e **i premi assicurativi Inail** (per i quali permane il termine ordinario del 30.11.2023).

### PROROGA

**Scadenza ordinaria** Entro 30.11 (30.11.2023).

**Proroga del versamento** Entro il 16.01 dell'anno successivo (16.01.2024).

### RATEAZIONE

- Il versamento, in alternativa, può essere effettuato in **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con pagamento degli interessi del 4% annuo sulle rate successive alla prima:
  - 16.01.2024 (0%);
  - 16.02.2024 (0,33%);
  - 18.03.2024 (0,66%);
  - 16.04.2024 (0,99%);
  - 16.05.2024 (1,32%).



## Fatturazione elettronica per forfettari

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17.10.2023, prot. n. 373040, ha aggiornato le specifiche tecniche per l'attivazione delle deleghe agli intermediari allo scopo di gestire i servizi legati alla fatturazione elettronica. Nel dettaglio sono state apportate delle modifiche al precedente provvedimento direttoriale 5.11.2018 concernente "Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica". Modifiche che si sono rese necessarie in considerazione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dall'art. 18 D.L. 36/2022 (infatti, anche i soggetti minori dal 1.01.2024 avranno l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica). In base a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare gli elementi di riscontro da indicare ai fini del conferimento delle deleghe all'intermediario. Infatti, prima del recente provvedimento direttoriale in esame gli unici dati di riscontro per il conferimento della delega erano gli importi relativi al "volume d'affari" e all'"Iva a credito/debito" riportati nella dichiarazione Iva presentata nell'anno precedente alla delega. Ora, invece, **se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario, gli importi da considerare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Nel dettaglio si tratta dell'importo del reddito lordo complessivo e dell'importo del reddito soggetto a imposta sostitutiva indicato nel quadro LM.** Tutto ciò in considerazione del fatto che tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

### Forfettari tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022 e dal 1.01.2024

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione <sup>1</sup>	Soggetto passivo Iva residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo Iva in regime forfettario ovvero nel regime dei minimi
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi Iva)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì, qualora i ricavi/compensi dell'anno 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.</li> <li>• Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 nel 2021 l'obbligo scatta per le operazioni effettuate dal 1.01.2024.</li> </ul>
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì, qualora i ricavi/compensi dell'anno 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000.</li> <li>• Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 nel 2021 l'obbligo scatta per le operazioni effettuate dal 1.01.2024.</li> </ul>
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)	Sì	Sì
<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico.</li> <li>• La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</li> </ul>	

### DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ANCHE PER CONTRIBUENTI MINORI

#### Servizi delegabili

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.
- Registrazione dell'indirizzo telematico.
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche. Il servizio è delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998).
- Accreditemento e censimento dispositivi. Il servizio è delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari abilitati (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998).

#### Durata di ciascuna delega

- Non può essere superiore a 2 anni.
- Ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

#### Modalità

- Le deleghe possono essere conferite mediante le seguenti modalità:
  - strumenti telematici presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate: in tal caso il contribuente, in possesso dei codici di accesso Fisconline o SPID, oppure Carta Nazionale dei Servizi, o CIE, dovrà accedere alla propria area riservata e potrà autonomamente gestire le diverse deleghe, comunicando all'Agenzia delle Entrate il conferimento o la revoca, potrà, inoltre, verificare lo stato di tutte le deleghe attive;
  - compilazione dell'apposito modello cartaceo "conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica" presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure dall'intermediario;
  - compilazione dell'apposito modello da parte del contribuente con **consegna all'intermediario, il quale provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni, direttamente dalla propria area riservata Entratel.**



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Calcolo acconto Iva**

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di **insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato)**.

<b>ANNO</b>	2023		<b>Ditta</b>	Alfa di Bianchi Luigi e C. S.n.c.	
<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Acconto Iva</b>				
	<b>Contribuenti mensili</b>			<b>Contribuenti trimestrali</b>	
<b>Metodo storico</b>	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ 7.000,00 +
	Acconto Iva versato l'anno precedente	€	=	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ 4.000,00 =
	<b>Totale</b>	€	x	<b>Totale</b>	€ 11.000,00 x
	Percentuale di acconto		88% =	Percentuale di acconto	88% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€ 9.680,00
<b>Metodo previsionale</b>	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€ x
	Percentuale di acconto		88% =	Percentuale di acconto	88% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€
<b>Metodo alternativo</b>	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ x
	Percentuale di acconto		100% =	Percentuale di acconto	100% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€
<b>Operazioni effettuate</b>	<b>Contribuenti mensili con contabilità presso terzi</b>				
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x		
	Percentuale di acconto		66% =		
	<b>Acconto dovuto</b>	€			
<b>Importo minimo</b>	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.				
<b>Scomputo dell'acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</li> <li>- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";</li> <li>- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".</li> </ul> </li> </ul>				



**CHECK LIST CALCOLO ACCONTO IVA (COMPILABILE)**



## Scheda raccolta dati per Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2023					
<b>PROPRIETÀ FABBRICATO</b>	Nome	Marco					
	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
	Via	Via Manzoni, 26					
	Comune	Castel Goffredo (MN)					
<b>DATI FABBRICATO</b>	Comune	Castel Goffredo (MN)					
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
	Categoria catastale	Immobile	A4		Classe	3	
		Pertinenza	C6		Classe	6	
	Rendita catastale	Immobile	€ 750,00				
		Pertinenza	€ 25,00				
Esenzione Imu	Tipologia						

### Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno

Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2023	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Viola Luca
1.05.2023	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Bianchi Filippo

### Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno

Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2023	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Viola Luca
1.05.2023	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Bianchi Filippo



CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER IMU (COMPILABILE)



## Calcolo Imu

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione "a disposizione".

<b>Anno</b>	2023		<b>Contribuente</b>	Verdi Marco	
<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)		<b>Cat. catastale</b>	A/4	<b>Classe</b> 3
<b>Dati immobile</b>	<b>Foglio</b>	33	<b>Mappale</b>	154	<b>Sub</b> 1

<b>Base imponibile</b>	• Rendita catastale:		€	750,00	
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	X 5%	€ 787,50 x
	• Coefficiente <sup>1</sup> :			160	=
	• <b>Base imponibile:</b>		<b>A</b>	€	<b>126.000,00</b>

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<b>Categoria catastale</b>		<b>Coefficiente Imu</b>
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7		160
	• Gruppo catastale "B"		140
	• Categorie catastali C/3, C/4, C/5		80
	• Categorie catastali A/10 e D/5		65
	• Categoria catastale C/1		55

<b>Imu</b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno precedente <sup>*</sup> :		0,86%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua:</b>		€	<b>1.083,60</b>

<b>Acconto<sup>2</sup></b>	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• <b>Imu 1<sup>a</sup> rata (con arrotondamento)</b>				€	<b>542,00</b>

<b>Saldo<sup>2</sup></b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno in corso <sup>*</sup> :		1,06%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua</b>	€	<b>1.335,60</b>	-
	• Imu versata in acconto:	€	542,00	=
	• <b>Imu dovuta a saldo:</b>	€	<b>793,60</b>	
• <b>Imu totale a saldo (con arrotondamento):</b>	€	<b>794,00</b>		

<b>Nota<sup>*</sup></b>	<b>Aliquota</b>
	Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul <a href="#">sito del MEF</a> .

<b>Nota<sup>2</sup></b>	Principali esenzioni dal versamento dell'Imu: beni merce, immobili colpiti da sisma, immobili cat. D/3, abitazione principale, immobili occupati abusivamente.
-------------------------	--



**PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE (COMPILABILE)**



**COMPILAZIONE MODELLO F24**



**COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE**



## Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni fiscali.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2022			
<b>Redditi</b>	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      22.11.2023 <input type="checkbox"/> No			
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....			
<b>Irap</b>	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      22.11.2023 <input type="checkbox"/> No			
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....			
<b>Iva</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Autonoma			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      24.02.2023 <input type="checkbox"/> No			
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....			
<b>770</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Semplificato <input type="checkbox"/> Ordinario			<i>Invio telematico</i>			
		<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali					
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo			<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      20.10.2023 <input type="checkbox"/> No		
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo			<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....		
<b>Imu</b>			<i>Presentazione</i>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Versamento Imu <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      23.06.2023 <input type="checkbox"/> No				
	<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento Imu	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....				



CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMPILABILE)



## Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il 30.11.2023. Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 c.c. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili". Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell'art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

<b>Nominativo</b>	Bianchi Luigi	<b>Anno di aggiornamento</b>	2022
-------------------	---------------	------------------------------	------

Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

### Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2022	140	7.05.2021

### Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

Rilevazione dismissione beni.

Rilevazione acquisti beni.

Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

### Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. 917/1986)

+ Valore dei beni al 1.01.2022	130.000,00			
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00			
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00			
<b>= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2022</b>	<b>113.800,00</b>	x	<b>5%</b>	= <b>5.690,00</b>
• Spese sostenute nell'esercizio				7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				<b>1.410,00</b>

Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (esempio: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



### CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE)



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
<b>Ricavi</b>	<p>Superiori a € 5.164.000,00<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ragguagliati ad anno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di <b>più attività</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</li> <li>• Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.</li> <li>• Indennizzi assicurativi di beni-merce.</li> <li>• Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</li> <li>• Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.</li> <li>• Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.</li> <li>• Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze.</li> <li>• Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).</li> <li>• Dividendi e interessi attivi.</li> <li>• Proventi immobiliari.</li> </ul>
<b>Rimanenze</b>	<p>Superiori a € 1.100.000,00<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non devono essere ragguagliate ad anno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di <b>più attività</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</li> <li>• Materie prime e sussidiarie.</li> <li>• Semilavorati.</li> <li>• Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.</li> </ul>	Titoli.
<b>Condizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>contemporaneamente;</b></li> <li>- <b>per 2 esercizi consecutivi.</b></li> </ul> </li> </ul>		

**Nota<sup>1</sup>**

- Limiti attualmente previsti dall'**art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695**, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorrere verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti.
- Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.



## Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

**Tavola**

**Specifiche formalità iniziali per scritture contabili**


Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo	
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	NO	<p><b>€ 32,00</b></p> <p>Ogni 100 pagine o frazione</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società semplici.</li> <li>• Società di fatto.</li> <li>• Società in nome collettivo.</li> <li>• Società in accomandita semplice.</li> <li>• Società di armamento.</li> <li>• Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.</li> <li>• Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.</li> <li>• Società cooperative.</li> <li>• Società di mutua assicurazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	NO	<p><b>€ 32,00</b></p> <p>Ogni 100 pagine o frazione</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p> <p>Tenuti per obbligo di legge o <b>volontariamente</b></p>	Sì	<p>Tassa iniziale di libro.</p> <p><b>€ 67,00<sup>1</sup></b></p> <p>Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine</p>	<p><b>€ 16,00</b></p> <p>Ogni 100 pagine o frazione</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società per azioni.</li> <li>• Società in accomandita per azioni.</li> <li>• Società a responsabilità limitata.</li> </ul>	<p>Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u>, al 1.01, a € 516.456,90.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	<p>Tassa annuale forfetaria.</p> <p><b>€ 309,87<sup>2</sup></b></p>	<p><b>€ 16,00</b></p> <p>Ogni 100 pagine o frazione</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p>	Sì			
	<p>Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u>, al 1.01, a € 516.456,90.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	<p>Tassa annuale forfetaria.</p> <p><b>€ 516,46<sup>2</sup></b></p>	<p><b>€ 16,00</b></p> <p>Ogni 100 pagine o frazione</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <p>E relativi sezionali</p>	Sì			

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.</li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.</li> <li>• La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.</li> <li>• Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.</li> </ul> </li> </ol>
-------------	--



## Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.





## Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2023. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2023 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

### NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

### SOGGETTI INTERESSATI

#### Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
  - esportatore abituale;
  - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**;
  - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
  - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  - realizzazione di partnership con società estere;
  - costituzione di joint venture all'estero;
  - apporto di capitale in società estere;
  - investimenti diretti all'estero;
  - costituzione di società all'estero;
  - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  - adozione del franchising in Paesi esteri;
  - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

### RICHIESTA

- L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

### CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

**Entro il 31.12 di ogni anno.**

#### Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



### MODULO DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO



## Certificazione delle spese R&S e innovazione

È stato istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai fini del riconoscimento del credito di imposta. Con decreto direttoriale da emanarsi **entro il 17.02.2024**, saranno stabilite le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

### OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

- Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
- Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
- Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1, c. 203, 4° periodo, nonché dai cc. 203-quinquies e 203-sexies L.160/2019.
- Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.

Ferme restando le attività di controllo previste, la certificazione esplica **effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.

### ALBO CERTIFICATORI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4.11.2023, n. 258 del D.P.C.M. 15.09.2023, in vigore dal 19.11.2023, è istituito l'**albo dei certificatori abilitati** al rilascio delle relative certificazioni ed è tenuto presso la **Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)**.

### PROCEDURA DELLA CERTIFICAZIONE

- L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al MIMIT, tramite l'**apposito modello** e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale da emanarsi, nel quale dovrà essere data indicazione del **soggetto certificatore incaricato** dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della **dichiarazione di accettazione** dell'incarico da parte dello stesso.
- I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento dei **diritti di segreteria pari a € 252** per certificazione le cui modalità saranno stabilite con l'apposito decreto.

### CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE

- La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta ovvero ai fini dell'applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo anche in **coerenza con le «Linee guida»** che saranno pubblicate entro il 31.12.2023.
- La certificazione deve comunque contenere, **oltre alla sottoscrizione** ai sensi D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
  - i. le informazioni concernenti le **capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente** la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
  - ii. la **descrizione dei progetti o dei sotto-progetti realizzati o in corso di realizzazione** e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto-progetti da iniziare;
  - iii. le **motivazioni tecniche** sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'**ammissibilità al credito d'imposta** o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  - iv. la **dichiarazione**, sotto la propria responsabilità, di **non versare in situazioni di conflitto di interesse**, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, c. 206, L. 27.12.2019, n. 160;
  - v. tutte le **ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili** dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del MIMIT e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 1, c. 207 L. 160/2019.
- La certificazione, controfirmata dal rappresentante legale della società, è inviata al MIMIT dai certificatori tramite apposita procedura informatica **entro 15 giorni** dalla data di rilascio all'impresa.



**NON SOLO IMPRESA**

**Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2023**

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti.  
I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2023**. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. **Nel caso di conguagli a credito**, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, **se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, il sostituto di imposta deve comunicare **entro il mese di dicembre** gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituto, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

**Esempio n. 1**

**Somme a debito non trattenute**

Egr. Sig. ..Verdi Enrico.....  
Via ..Magenta, n. 50.....  
Città ..Milano.....

**Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.**

La ditta Alfa S.r.l....., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

**COMUNICA**

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2023..... per dichiarare i redditi del 2022.....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351 ,00		,00	351 ,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94 ,00		,00	94 ,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il ...31.01.2024....., tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti.

.....Milano..... 27.12.2023.....

.....Guido Rossi.....  
(Firma)

**Esempio n. 2**

**Somme a credito non rimborsate**

Egr. Sig. ..Bianchi Andrea.....  
Via ..Cavour, n. 101.....  
Città ..Milano.....

**Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate.**

La ditta Alfa S.r.l....., domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

**COMUNICA**

gli importi a credito non rimborsati data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2023..... per dichiarare i redditi del 2022.....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		393 ,00		,00	393 ,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105 ,00		,00	105 ,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica 2024.....

Distinti saluti.

.....Milano..... 27.12.2023.....

.....Guido Rossi.....  
(Firma)



**SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE (COMPILABILE)**



**SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE (COMPILABILE)**

**Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti**

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

**COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: ..Rossi..... Nome: *Giovanni*.....  
 Codice fiscale: .....RSS GNN 70A01 F205 O..... Sesso: ..M..... Data di nascita: 1.01.1970.....  
 Comune (Stato estero) di nascita: .....Milano..... Provincia: .....MI.....  
 Indirizzo di residenza: .....Corso Cavour, 11..... C.A.P.: .....20100.....  
 Comune di residenza: .....Milano..... Provincia: ..MI..... Tel.: .....02-123456.....  
 E-mail: ....rossig@alice.it.....

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a .....€ 10.000,00.....  
 nell'anno .....2022....., l'importo di € .....€ 4.835,00..... non è stato portato in deduzione in sede di  
 dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2023

Luogo e data

*Giovanni Rossi*

Firma dell'Aderente

**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

**FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)**



## Modifica piano di pagamento della rottamazione-quater

Con riferimento alla c.d. Rottamazione-quater l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato entro il 30.09.2023 (ovvero entro il 31.12.2023 per i soggetti rientranti nei territori di cui all'allegato 1 del D.L. 61/2023), la Comunicazione contenente l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute e la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione. Una copia della "Comunicazione", inclusi i primi moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata del sito Internet oppure è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica. **Da ottobre 2023 è stato attivato il servizio "ContiTu"**, fruibile dai contribuenti per i quali la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta. Se si intendono pagare **solo alcune** delle cartelle/avvisi compresi nella "Comunicazione", utilizzando il servizio è possibile rimodulare l'importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

**Tavola**

**Procedura per la rimodulazione del piano di pagamento**

**1. Inserimento dei dati personali e dei dati della Comunicazione.**

N.B.: i campi con \* sono obbligatori

Codice fiscale: \*

Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione: \*

Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione: \*

E-mail di riferimento: \*

Conferma e-mail: \*

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

Codice di sicurezza: \*

**Procedi** **Cancela**

**2. Inserimento del numero progressivo della cartella/avviso.**

N.B.: i campi con \* sono obbligatori

N. Progressivo cartella/avviso/carico: \*

**Inserisci**

Visualizza dove trovarli all'interno della comunicazione ricevuta

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO [art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, Ader), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti

**Informazioni**

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Documento n. AT - 007

**PROSPETTO DI SINTESI**

Trovi qui il Numero progressivo da riportare nello specifico campo per identificare la cartella/avviso/carico che intendi pagare.

Elenco dei documenti/carichi relativi alla dichiarazione di adesione da Lei presentata il 14/03/2023 prot. W-2023

FRANCIA, B, C e D corrispondono a quelli evidenziati nella prima pagina di questa comunicazione.

N. PRG.	NUMERO CARTELLA/AVVISO	IDENTIFICATIVO CARICO (*)	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 09/06/2023			DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	DEBITO DA PAGARE PER LA DEFINIZIONE	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (**)	
				CARICO	INTERESSI DI MORIA	ONERI DI RISCOSSIONE				TOTALE DEBITO
1	002/.....	Non specificato	Agenzia delle Entrate-ufficio di Arezzo	13.641,74	10.463,24	1.210,51	25.315,51	25.315,51	10.429,26	0,00
				<b>TOTALI</b>	<b>25.315,51</b>	<b>25.315,51</b>	<b>25.315,51</b>	<b>18.429,26</b>	<b>0,00</b>	

\*\*Nella colonna è riportato, laddove specificato nella dichiarazione di adesione, il numero dell'identificativo carico. \*\*per le cartelle/avvisi/carichi costituiti nella dichiarazione da Lei presentata e riportati nel prospetto di sintesi sopra riportato, tutti i debiti sono definitivi.

**AVVERTENZA:** l'elenco sopra riportato è stato elaborato secondo le indicazioni da Lei espresse nella Sua dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, anche se riferite a documenti che contengono carichi interessati da provvedimenti giudiziali.

Nel caso in cui non intenda effettuare il pagamento di tali carichi, potrà accedere al portale [www.agenziaentrate-riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it) e scaricare i moduli di pagamento relativi agli altri documenti indicati nel sopra riportato "Prospetto di sintesi" o recare presso i nostri sportelli.



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2023 e il 31.12.2023**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,35	18,1875
	Oltre € 5.000,00	10,17	16,7125
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	16,47	24,4700
	Oltre € 1.500,00	16,20	24,2000
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,04	14,0500
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	7,88	13,8500
	Oltre € 200.000,00	6,41	12,0125
Credito personale		11,71	18,6375
Credito finalizzato		11,93	18,9125
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,18	11,7250
	Oltre € 50.000,00	5,94	11,4250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,20	11,7500
	A tasso variabile	6,62	12,2750
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	10,07	16,5875
	Oltre € 25.000,00	9,16	15,4500
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	11,27	18,0875
	Oltre € 25.000,00	8,82	15,0250
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	5,22	10,5250
	A tasso variabile	5,79	11,2375
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,50	20,8750
	Oltre € 15.000,00	9,60	16,0000
Credito revolving		16,26	24,2600
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,05	19,0625
Altri finanziamenti		14,07	21,5875

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un  **margine di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio  **non può superare gli 8 punti percentuali**.

**AGEVOLAZIONI****Sostegno alle imprese agricole colpite da calamità**

*Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre più repentini e intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicità l'intero territorio italiano, il Ministero dell'agricoltura ha fissato i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.*

**BENEFICIARI**

Possono beneficiare degli aiuti le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

**PROGETTI  
E SPESE  
AMMISSIBILI**

- Il decreto concede aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a 3 anni prima della sua entrata in vigore:
  - valanghe;
  - frane;
  - inondazioni/alluvioni;
  - trombe d'aria;
  - uragani;
  - incendi boschivi di origine naturale;
  - sisma ed eruzioni vulcaniche.
- Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
  - la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
  - la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  - il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
  - la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
  - la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate
  - nella fase emergenziale;
  - acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
- I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.
- Per la perdita di reddito, l'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

**CONTRIBUTI**

- Sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento e l'intensità massima dell'aiuto è fino al 100%.
- I costi per gli interventi possono sommarsi agli aiuti a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.
- Gli aiuti per gli interventi indicati sono versati entro 4 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.
- Per gli interventi, gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di dicembre 2023**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Lunedì 11 dicembre	Antiriciclaggio	<b>Titolare effettivo</b> - Termine per la comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo (D.M. 29.09.2023).	
Venerdì 15 dicembre	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegata al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
	Corrispettivi	<b>Regolarizzazione</b> - Termine per effettuare la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della mancata certificazione dei corrispettivi per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2023 (comunicato Agenzia Entrate 3.10.2023).	
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).	
Sabato 16 dicembre	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2023.	
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Imu	<b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2023. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.	
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Rivalutazione del Tfr	<b>Enti sportivi</b> - La circolare Inps 88/2023 precisa che i versamenti contributivi per il periodo luglio-settembre 2023 devono essere effettuati entro il 16.12.2023. <b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2023. <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.		



## Principali adempimenti mese di dicembre 2023 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 18 dicembre	Rag. commercialisti	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 7 <sup>a</sup> rata dei contributi 2023.
	Revisori enti locali	<b>Iscrizione nell'elenco</b> - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 18.12.2023 (D.M. Interno 24.10.2023).
Mercoledì 20 novembre	Imposte dirette	<b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Iva	<b>Acconto</b> - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2023.
	Ravvedimento speciale	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata degli importi dovuti.
	Definizione liti pendenti	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento della 3 <sup>a</sup> rata degli importi dovuti.
	Omesso pagamento rate da istituti deflattivi	<b>Regolarizzazione</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).
	Dottori commercialisti	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata unica o della 1 <sup>a</sup> rata delle eccedenze contributive 2023.
Lunedì 25 dicembre	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 27 dicembre	Iva	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2023.
Sabato <sup>1</sup> 30 dicembre	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2023</b> - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2023 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.
	Imposta di registro	<b>Mod. Redditi 2023</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2023 al 30.06.2023. <b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Domenica <sup>1</sup> 31 dicembre	Imposte dirette	<b>Intermediari di commercio con collaboratori</b> - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Opzione</b> - Le società costituite dal 1.12.2023 al 31.12.2023, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2023-2025, devono effettuare, entro il 31.12.2023, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
		<b>Opzione</b> - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2023 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2023 al 31.12.2023.
		<b>Opzione/Revoca</b> - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
		<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.	
	Trasparenza fiscale	
	Irap	
	Gruppo Iva	
	Imposta di bollo	
	Inventario	



## Principali adempimenti mese di dicembre 2023 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica <sup>1</sup> 31 dicembre (segue)	Inps	<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Enti sportivi</b> - La circolare Inps 88/2023 individua il 31.12.2023 quale termine per effettuare gli adempimenti relativi ai compensi del periodo da luglio a settembre 2023.</p> <p><b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	<b>Proroga</b> - Fino al 31.12.2023 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid.
	Previdenza integrativa	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.12.2023 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2022 e non dedotta in dichiarazione.
	Auto-transportatori	<b>Iscrizione Albo</b> - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2024 all'Albo Auto-transportatori.
	Commercio estero	<b>Codice meccanografico</b> - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2023, alla convalida annuale.
	Enti del Terzo Settore	<b>Adeguamenti statutari</b> - Entro il 31.12.2023 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 198/2022).
	Riforma dello sport	<b>Adeguamento statutario</b> - Entro il 31.12.2023 ASD e SSD devono effettuare l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021.
	Acquisto prima casa	<b>Agevolazione</b> - Fino al 31.12.2023 è possibile l'accesso alla garanzia statale, estesa fino all'80% del capitale, per l'acquisto della 1 <sup>a</sup> casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a € 40.000 annui D.L. 132/2023.
	Aiuti di Stato nel turismo	<b>Autocertificazione</b> - Al fine di consentire al Ministero del turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari degli aiuti indicati all'art. 1 del D.M. 21.09.2023 presentano al Ministero del turismo, entro il 31.12.2023, un'autocertificazione nella quale attestano l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final (D.M. 21.09.2023, prot. n. 20852).
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	